

Prot. n. 105/C/2017

Preg.mi Sigg.
Titolari e/o Legali Rappresentanti
delle Imprese associate
LORO SEDI

Ragusa, 24 Aprile 2017

Oggetto: **CIG soggette alla nuova disciplina – Regolarizzazione del versamento del contributo addizionale entro il 18 aprile 2017 – Messaggio INPS n. 1640/17.**

L'INPS comunica che qualora il contributo addizionale riferito a trattamenti di integrazione salariale soggetti alla nuova disciplina sia stato indicato nel flusso Uniemens con codici impropri e versato in misura inferiore a quella dovuta, la differenza deve essere esposta nella denuncia di marzo 2017.

Con l'allegato messaggio n. 1640 del 13 aprile 2017, la Direzione Generale dell'INPS ha confermato che le aziende tenute al versamento del contributo addizionale in relazione ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria soggetti alla nuova disciplina introdotta dal Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148, devono effettuare gli adempimenti informativi afferenti ai periodi pregressi nell'ambito del flusso Uniemens riferito al mese di marzo 2017, utilizzando i codici già indicati ai punti 9 e 10.1 della circolare n. 9 del 19 gennaio 2017.

Come inoltre ribadito dal messaggio in discorso, le aziende che abbiano fruito di interventi di Cassa Integrazione Guadagni ordinaria o straordinaria rientranti nel campo di applicazione della nuova disciplina e abbiano cessato l'attività in data antecedente alla pubblicazione della citata circolare n. 9/2017, per il pagamento del contributo addizionale devono provvedere all'invio di flussi regolarizzativi ed effettuare il versamento dello stesso, senza aggravio di oneri accessori, entro il 18 aprile 2017, sull'ultimo mese di attività, utilizzando i codici sopra menzionati.

L'INPS rimarca altresì che:

- laddove siano state trasmesse denunce Uniemens riferite ad autorizzazioni di trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni ordinaria o straordinaria soggetti alla nuova disciplina, riportando i codici per il pagamento del contributo addizionale utilizzati in vigenza della precedente normativa e tale contributo sia stato versato in misura inferiore a quella stabilita dall'art. 5 del Decreto Legislativo n. 148/2015, la differenza del contributo addizionale deve essere esposta nella denuncia del mese di marzo 2017;

- le imprese interessate, qualora non assolvano al suddetto adempimento nella denuncia del mese di marzo 2017, dovranno procedere all'invio di flussi regolarizzativi

(utilizzando i codici sopra richiamati), i cui pagamenti saranno assoggettati all'ordinario regime sanzionatorio.

Gli Uffici di Direzione rimangono a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito.

Cordialità

ANCE RAGUSA
II VICE PRESIDENTE
(Geom. Giovanni Bonometti)